



periodico bimestrale  
dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
di Siracusa  
Spedizione in  
Abb. postale 70%  
Filiale di Siracusa  
Anno XVII  
N. 1 / 2014  
(n. 95 dalla fondazione)

## PROFESSIONE E CULTURA

### sommario

- 4 **N**uovi incentivi per le imprese: le sovvenzioni  
*di Salvatore Amore*
- 6 **M**orosità del cliente  
*di Attilio e Antonino Romano*
- 8 **L**a normativa anti-riciclaggio: adempimenti  
*di Maria Cristina Bruno*
- 13 **U**sciremo dalla crisi?  
*di Salvatore Di Benedetto*
- 14 **T**assazione sul risparmio  
*di Giovanni Musso*
- 15 **G**iurisprudenza tributaria
- 20 **C**ompensazione dei crediti fiscali  
*di Giuseppe Motta*
- 22 **V**enere a Noto  
*di Giovanni Stella*

## Si riparte!

**di Massimo Conigliaro**

Dopo un anno e mezzo di devastante commissariamento, la nostra categoria ha finalmente una guida. È stato eletto infatti il Consiglio Nazionale e Gerardo Longobardi è il nuovo Presidente dei commercialisti italiani. Si tratta davvero di una buona notizia che chiude un periodo che purtroppo ricorderemo a lungo e del quale stiamo già pagando le conseguenze sotto diversi aspetti.


Sulle cause del commissariamento non riteniamo opportuno né utile indugiare, ma preferiamo volgere lo sguardo al futuro, rimboccarci le maniche e cercare di recuperare il terreno perduto.

Durante la *vacatio*, infatti, è riuscito il “colpo grosso” a quelli che abbiamo sempre chiamato “abusivi” e per i quali dobbiamo oggi usare appellativi diversi, atteso che la legge ne prevede la regolamentazione come professionisti non iscritti in Ordini. Attività di lobby e beghe di palazzo hanno consentito quell’assalto alla diligenza che in passato eravamo sempre riusciti a respingere.

La delega fiscale di recente approvata prevede un altro agguato per la nostra categoria: l’ampliamento delle figure che possono difendere in commissione tributaria. È vero che la qualità pro-

fessionale dei nostri iscritti non dovrebbe temere la concorrenza di nessuno, ma consentire la rappresentanza dinnanzi alla giurisdizione tributaria a soggetti senza adeguati percorsi formativi e che non hanno superato un esame di Stato, vuol dire svilire quel rito per il quale chiediamo ogni giorno di più la qualificazione professionale dei giudici tributari. La qualità di una sentenza, la preparazione dell’organo giudicante, l’affidabilità del rito sono anche conseguenza della professionalità e della cultura giuridica dei difensori. Questa ed altre emergenze impongono al neo eletto Consiglio Nazionale ed al Presidente Longobardi di fare in modo che la nostra macchina organizzativa – che ha grandi potenzialità - possa ripartire spedita.

Così come, dopo alcuni mesi di difficoltà – può capitare per una rivista che è al 17° anno di pubblicazione – riparte il nostro giornale. Siracusa nel volgere di un anno ha perso le due banche di riferimento del territorio, assorbite da altre realtà più solide. Con esse abbiamo anche perso lo sponsor della rivista, ma non la forza d’animo e andiamo avanti (ostinatamente anche sul cartaceo) confidando di poter continuare a rappresentare un punto di riferimento per i colleghi della provincia.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Siracusa

# Eletto il nuovo Consiglio Nazionale

## L'Ordine di Siracusa con Longobardi e Di Russo

È **Gerardo Longobardi** il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Vicepresidente è stato eletto **Davide Di Russo**.

Si è ancora in attesa della proclamazione ufficiale da parte del Ministero della Giustizia che confermi la vittoria della lista "Vivere Insieme la Professione" con l'84,2 % delle preferenze contro il 9,3% della lista "Etika", mentre gli astenuti sono stati il 6,5%. In termini di voto ponderato la lista che ha ottenuto la maggioranza ha potuto contare su 624 voti contro i 69 dei non eletti.

Ecco, quindi la composizione del nuovo Consiglio Nazionale che rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2016:

Consiglieri Effettivi: **Adriano Barbarisi**, Ordine di Salerno (DoC); **Maria Luisa Campise**, Ordine di Cosenza (DoC); **Achille Coppola**, Ordine di Napoli (DoC); **Roberto Cunsolo**, Ordine di Catania (RgC); **Andrea Foschi**, Ordine di Parma (DoC); **Maurizio Grosso Giuseppe**, Ordine di Cuneo (DoC); **Vito Jacono**, Ordine di Venezia (RgC); **Attilio Liga**, Ordine di Barcellona P.G. (DoC); **Giorgio Luchetta**, Ordine di Ancona (RgC); **Luigi Mandolesi**, Ordine di Roma (RgC); **Raffaele Marcello**, Ordine di Caserta (RgC); **Marcello Marchetti**, Ordine di Lecce (DoC); **Massimo Miani**, Ordine di Venezia (DoC); **Giovanni Gerardo Parente**, Ordine di Caserta (RgC); **Ugo Marco Pollice**, Ordine di Milano (DoC); **Antonio Repaci**, Ordine di Palmi (DoC); **Felice Ruscetta**, Ordine di Chieti (DoC); **Sandro Santi**, Ordine di Firenze (DoC); **Maria Rachele Vigani**, Ordine di Bergamo (DoC).

Consiglieri Supplenti: Gianluca Ancarani, Ordine di Grosseto (RgC); Filiberto Bastanzio, Ordine di Potenza (DoC); Federica De Mattia, Ordine di Udine (DoC); Vito Montanaro, Ordine di Taranto (RgC); Bruno Rastelli, Ordine di Parma (RgC); Rossella Tosini, Ordine di La Spezia (DoC).

Gli aventi diritto al voto sono, come saprete, i Consiglieri degli Ordini locali. Il nostro Consiglio ha votato per la componente dottori commercialisti, all'unanimità, per la lista guidata dal presidente Gerardo Longobardi e per la quota ragionieri in favore della lista guidata dal vice presidente Davide Di Russo (con tre voti favorevoli ed un astenuto).

Tale lista, definita "unitaria", è stata la sintesi tra le due precedenti che si erano date battaglia (Longobardi da una parte e Siciliotti/Miani dall'altra). Il risultato elettorale conferma che, su scala nazionale, il desiderio di porre fine al lungo commissariamento è prevalso su qualsiasi altra valutazione. In tale contesto non è stato possibile confermare le precedenti candidature dell'Ordine di Siracusa di Gaetano Ambrogio e di Alfio Pulvirenti, che ringraziamo comunque per la disponibilità manifestata e che siamo sicuri potranno dare un contributo al neo eletto Consiglio Nazionale, in altri ruoli che valorizzino le loro capacità di dirigenti di categoria. I Consiglieri siciliani eletti sono Attilio Liga tra i dottori commercialisti (Ordine di Barcellona Pozzo di Gotto) e Roberto Cunsolo (Ordine di Catania) in quota ragionieri ai quali formuliamo i migliori auspici di buon lavoro.

### il dottore commercialista PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Siracusa

**Direttore Responsabile**  
Massimo Conigliaro

**Comitato di redazione**  
Beatrice Cascone, Giuseppe Celano, Giuseppe  
Garro, Massimo Mandragona, Attilio Romano

**Editore**  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Siracusa

### Consiglio dell'Ordine di Siracusa

**Presidente**  
Massimo Conigliaro

**Vice Presidente**  
Antonino Trommino

**Segretario**  
Letizia Mudò

**Tesoriere**  
Salvatore Geraci

**Consiglieri**  
Alessandro Abbruzzo  
Rosario Bongiovanni  
Santina Calafiore  
Giuseppe Canto  
Paolo Cutrona  
Carmelo Pappalardo  
Lucia Sallicano

### Redazione e Amministrazione

Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Siracusa  
Viale S. Panagia, 141/E - 96100 SIRACUSA  
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 1846404  
www.odcecsiracusa.it  
mail: segreteria@odcecsiracusa.it

**Composizione e Stampa**  
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50  
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA  
Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997  
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente  
il pensiero personale degli autori  
e non impegnano in alcun modo il giornale

Numero chiuso in tipografia il 30/08/2014  
Tiratura: 1200 copie

*Fondò l'Ordine nel 1976 e per 20 anni ne rimase al vertice*

## Lutto nella famiglia dei Commercialisti. Addio a Nino De Benedictis, storico presidente dell'Ordine

Si è spento all'età di 93 anni il dott. Antonino De Benedictis, decano dei commercialisti siracusani, iscritto all'Albo da 58 anni (era il 21 maggio 1956) e primo Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa dal 1976, anno della fondazione, sino al 1996.

Una figura forte, segnata dagli anni della seconda guerra mondiale e dalla prigionia nei campi di El Alamein – spesso oggetto dei suoi ricordi – divenne un professionista attento, capace, e maestro per generazioni di colleghi e per i suoi figli Salvatore, Massimo e Marcello che ne hanno seguito le orme e per Marco che, da avvocato, ne ha appreso la rettitudine professionale.

Inscambiabile lavoratore, sin dalle primissime ore del mattino, quando ancora era buio, era alla sua scrivania dalla quale non si staccava sino a tarda sera.

Svolgeva il proprio lavoro con grande passione e fermezza sia nei rapporti con gli uffici finanziari che in Commissione Tributaria. Componente di importanti collegi sindacali, fu a lungo consigliere d'amministrazione della Banca di Credito Popolare di Siracusa.



Il 18 marzo del 1976, in piazza Pancali, presso lo studio del Dott. Filippo Reale fino ad allora delegato dell'Ordine di Catania, fondò l'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa insieme a Santino Calabrò, Gino Serra, Giuseppe Conigliaro, Gaspare Conigliaro e Corrado Russo, chiamati al suo fianco nel primo Consiglio dell'Ordine aretuseo. In assenza di locali idonei, la sede venne a lungo ospitata presso il suo studio di Via Eumelo.

Nel 2006, in occasione del trentennale della fondazione dell'Ordine e dei 50 anni di professione ha ricevuto un premio dal Presidente del Consiglio Nazionale, per l'occasione a Siracusa, in segno di riconoscenza per quanto fatto per la categoria (*Nella foto il momento della consegna del premio; oltre al dott. Nino De Benedictis ed al presidente Nazionale Tamborrino, si scorgono Gaetano Ambrogio, Giovanni Stella (a destra) e Massimo Conigliaro (a sinistra) tutti presidenti che gli sono succeduti nella carica al vertice dell'Ordine di Siracusa*).

Ai familiari il cordoglio e la vicinanza dell'intera categoria dei commercialisti.



# Nuovi incentivi per le imprese: le sovvenzioni parzialmente agevolabili

---

di Salvatore Amore

---

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013 il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2013 che mira a rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Sono disponibili 150 milioni di euro per contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero, che finanziano l'acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software per il potenziamento dell'attività produttiva.

Si tratta di un provvedimento che si propone di sostituire gli incentivi della vecchia legge 488/92.

Le domande di finanziamento, che saranno valutate con procedura valutativa "a sportello", quindi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

## CHI PUÒ ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

Sono agevolabili le imprese IN POSSESSO dei seguenti requisiti:

- costituite da almeno due anni, iscritte nel Registro delle imprese, che si trovano in regime di contabilità ordinaria.
- abbiano ad oggetto attività manifatturiere, produzione di energia elettrica e attività di servizi. In particolare si rinvia all'allegato al DM 29/07/2013 che individua nello specifico i codici Ateco delle attività ammissibili;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in

materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi. Se si tratta di imprese di servizi, devono essere costituite sotto forma di società.

## COSA FINANZIA

I programmi devono essere finalizzati all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma, valutabile in termini di:

- riduzione dei costi;
- aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi;
- aumento della capacità produttiva;
- introduzione di nuovi prodotti e/o servizi;
- riduzione dell'impatto ambientale;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Sono considerati innovativi gli investimenti relativi a:

- a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti

funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

- b) sistemi di automazione industriale che tramite l'interazione, attraverso specifici algoritmi, tra parti meccaniche e dispositivi elettronici, quali computer dedicati, come i PLC (*programmable logic controller*), mezzi robotizzati, sensori, trasduttori, sistemi di visione artificiale, micro controller o altro, permettono il governo e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo;
- c) computer dedicati per il disegno industriale dei prodotti, la progettazione tecnica dei processi produttivi, la produzione della documentazione tecnica, la gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo o alla fornitura di servizi, il controllo e il collaudo dei prodotti o dei servizi lavorati nonché per il sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- d) apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati;
- e) programmi informatici per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere precedenti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi;
- f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- g) sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali oltre i livelli stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia o in grado di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme definite;
- h) sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza in conformità alle normative europee, nazionali e regionali in materia.

I programmi di investimento devono prevedere la realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero l'ampliamento o la diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente. Inoltre devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00.

### TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si traduce in una "sovvenzione rimborsabile", ovvero un contributo finanziario da rimborsare parzialmente senza interessi in 7 anni, per un totale pari al 75% delle spese ammissibili. Le imprese beneficiarie dovranno restituire il 70% della cifra ricevuta se piccola impresa, l'80% se media impresa e il 90% se grande impresa. Pertanto, la parte della sovvenzione che non deve essere restituita costituisce un contributo a fondo perduto.

Le imprese devono garantire la copertura finanziaria con risorse proprie per almeno il 25% dell'Investimento.

### CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Le domande verranno valutate sulla base di:

1. caratteristiche dell'impresa proponente, in termini di copertura finanziaria delle immobilizzazioni, indipendenza finanziaria, incidenza delle spese in ricerca e sviluppo, incidenza del personale qualificato.
2. fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria del programma, in termini di validità del progetto presentato dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario;
3. qualità della proposta progettuale, dato dal rapporto tra investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti.

# Morosità del cliente ed (impropria) ritenzione della documentazione contabile e societaria

di Attilio e Antonino Romano

Il mancato pagamento degli onorari legittima il professionista a trattenere i documenti ed i libri contabili del cliente fino all'integrale pagamento delle competenze ?

## Aspetti normativi ed interpretativi

Diciamo subito che a norma dell'articolo 2235 del codice civile, il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Giurisprudenza e prassi operativa hanno affrontato la delicata questione che, purtroppo, negli studi professionali si manifesta con preoccupante frequenza.

Nella motivazione di un isolato precedente di legittimità in materia è stato affermato che l'art. 2235 c.c. *“ponendo una regola ed una eccezione quanto al diritto di ritenzione dei documenti, non può riguardare che il periodo successivo all'esaurimento della prestazione dovuta e, più precisamente, il periodo in cui deve procedersi alla liquidazione degli onorari al professionista”* con la precisazione che tale norma *“ha per scopo precipuo di limitare quella autotutela del diritto al pagamento degli onorari che potrebbe derivare dalla ritenzione dei documenti”* (cfr. Corte di Cassazione, 16/02/1965 n. 241).

Relativamente alle professioni <contabili> il

previgente art. 49, comma primo del D.P.R. 27/10/1953, n. 1067, prevedeva che *“I dottori commercialisti non possono (potessero) ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute”*. Tuttavia il secondo comma del citato art. 49, D.P.R. n. 1067/53, assicurava una forma di tutela dell'iscritto all'Ordine professionale regolamentando una procedura di conciliazione secondo la quale *“... Su reclamo dell'interessato il Consiglio ordina(va) al dottore commercialista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede e si adoperava(va) per la composizione amichevole della vertenza ...”*.

Sebbene la norma prevedesse in via di principio la procedura ad iniziativa del cliente, prassi interpretativa ormai consolidata faceva ritenere ammissibile anche il deposito ad iniziativa del professionista.

Per quanto attiene poi il tempo in cui i documenti potevano rimanere depositati presso l'Ordine si riteneva che, in considerazione della formulazione del secondo comma dell'articolo 49 del D.P.R. n. 1067/53, i documenti potevano essere ritenuti fino a quando il Consiglio dell'Ordine si fosse adoperato per la composizione amichevole della controversia. Esperito il tentativo di conciliazione, indipendentemente dal suo esito, l'Ordine avrebbe dovuto provvedere alla restituzione dei documenti al loro legittimo proprietario

In vigenza di tale disposizione l'omessa consegna della documentazione al cliente <moroso> da parte del professionista generava l'irrogazione di

<sup>1</sup> Tribunale di Reggio Emilia 13.11.2002 citata da I.P. CIMINO, Manuale Operativo per la tutela del credito.

sanzione disciplinare da parte dell'Ordine di appartenenza ed esponeva il consulente anche a procedure giudiziali ingiuntive per la restituzione di tutti <sup>(1)</sup> i documenti (consegnati dal cliente o predisposti dal professionista nell'esercizio dell'attività professionale) da parte del cliente stesso.

Senonché, l'art. 76 del D.P.R. 28/05/2005, n. 1067, ha abrogato il D.P.R. 27/10/1953, n. 1067: sono state quindi eliminate le norme che vietavano al dottore commercialista ed al ragioniere di ritenere le scritture contabili, i libri sociali e la documentazione di supporto del cliente.

### Deontologia professionale e profili penali

La soppressione della normativa fin qui richiamata e la mancanza di una disposizione analoga nel testo del D.lgs. n. 139 del 2005, pone notevoli incertezze sulla legittimità (o meno) di un comportamento posto in essere dal consulente che trattiene in studio le <carte> del cliente inadempiente fino al soddisfacimento del credito, considerata la rilevanza della condotta esclusivamente sul piano deontologico e non su quello civilistico.

In tal senso, il testo dell'art. 25 del Codice deontologico Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili approvato il 9/07/2008 ed aggiornato al 01/09/2010, esclude che il dottore commercialista possa ritenere i documenti e gli atti per il mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate <sup>(2)</sup>.

In definitiva, trattenere la documentazione del cliente moroso fino al pagamento dell'onorario

non esporrebbe più (il condizionale è d'obbligo) il commercialista o il ragioniere ad ingiunzioni giudiziarie per la consegna dei documenti ma unicamente a sanzioni disciplinari irrogabili da parte dell'Ordine di appartenenza.

Tuttavia, se appare (in via ipotetica e meramente interpretativa) scongiurato il pericolo di procedibilità della azione giudiziaria in sede civile nei confronti del professionista, la violazione dell'obbligo di restituzione di libri contabili e documenti potrebbe configurare profili penali quali la consumazione del reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 del codice penale.

A tal proposito appare eloquente la soluzione giurisprudenziale offerta dalla Corte di Cassazione, Sezione II Penale, nella sentenza 24 febbraio - 12 giugno 2009, n. 24487 <sup>(3)</sup>, che ha ravvisato gli estremi del reato di cui all'art. 646 del codice penale nel comportamento di un professionista (odontoiatra) che si era rifiutato di riconsegnare alla paziente una radiografia con la giustificazione che la consegna sarebbe potuta avvenire solo previo pagamento dell'onorario.

In adesione all'impostazione elaborata dai Giudici penali non può negarsi che anche le fatture e gli altri documenti contabili e societari sono da considerare di proprietà del cliente. Ciò significa che la (impropria) detenzione della documentazione per finalità diverse da quelle necessarie per lo svolgimento dell'assistenza contabile determinarebbe in conformità a quanto statuito dal Supremo Collegio, ed in linea di diritto, ipotesi di appropriazione della cosa altrui integrando il reato di cui all'art. 646 del c.p.

<sup>2</sup> Regole diverse operano per coloro che esercitano professione legale L'art. 42 del Codice deontologico della professione di Avvocato, <Restituzione di documenti>, prevede al primo comma, dapprima, che: L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta, ma – al secondo comma - che il medesimo può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento. In tal senso cfr. Cassazione Civile SS.UU. Sentenza 8/2/2011, n. 3033.

<sup>3</sup> [http://www.osservatoriopenale.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=321:appropriazione-indebita-e-diritto-di-riten-](http://www.osservatoriopenale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=321:appropriazione-indebita-e-diritto-di-riten-)

# La normativa antiriciclaggio: adempimenti per avvocati e dottori commercialisti

di Maria Cristina Bruno

## INTRODUZIONE

Il percorso evolutivo della normativa antiriciclaggio prosegue senza sosta. Sono infatti numerose e non sempre chiare dal punto di vista applicativo le novità che quotidianamente incidono sull'applicazione di questa complessa disciplina.

Gli effetti di tali aggiornamenti si riflettono sui professionisti soggetti al D.LGS. 231/2007 e s.m.i., obbligando di fatto l'adozione di appositi "presidi" all'interno degli studi professionali, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla normativa. Vero è che gli obblighi posti a carico dei professionisti e degli Ordini professionali risultano tutt'altro che semplificati! È infatti obbligatorio per i professionisti coinvolti predisporre le misure previste nell'ambito della necessaria collaborazione con le Autorità di vigilanza del settore.

Per il Legislatore, gli studi professionali rappresentano luogo d'incontro e punto di unione tra clienti e intermediari finanziari: in alcuni casi, l'attività lavorativa svolta può essere utilizzata per mascherare denaro sporco. Quello dei professionisti è considerato uno dei possibili canali di riciclaggio....

## 1 - ANTIRICICLAGGIO: IDENTIFICAZIONE DEL TERMINE

Il termine "antiriciclaggio" si riferisce all'insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Il riciclaggio è un processo attraverso il quale i proventi derivanti da un reato (reato presupposto) vengono re-immessi (in tutto o in parte) nell'economia reale, dissimulandone la provenienza illecita e reintrodotti nel sistema legale economico.

## 2 - ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI ed in particolare a carico DI DOTTORI COMMERCIALISTI E DI AVVOCATI

Dall'identificazione della clientela (adeguata verifica) alla registrazione e alla conservazione dei dati; dalla segnalazione delle operazioni sospette (comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante) alla predisposizione di idonee misure di controllo interno; al sistema sanzionatorio (sanzioni amministrative e penali correlate ai nuovi obblighi).

## 3 - ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In sede di attuazione degli obblighi uno degli argomenti più controversi riguarda l'obbligo di acquisire *copia del documento di identità* del cliente. Le linee guida redatte dal CNDCEC suggeriscono ai professionisti di acquisire copia del documento di identità del cliente e conservarlo nel fascicolo della clientela. Secondo il MEF, qualora non sia possibile acquisire copia del documento utilizzato per l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, "ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione, risulta valida anche la sola acquisizione degli estremi dello stesso" (art. 36 comma 1 lett.a decreto antiriciclaggio).

L'art. 21 impone ai clienti di fornire (sotto la propria responsabilità) tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai destinatari della normativa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica... È quindi il cliente che deve:

- dichiarare l'esistenza (eventuale) di un diverso titolare effettivo
- fornire al professionista le informazioni necessarie per l'identificazione dello stesso

L'identificazione del titolare effettivo deve essere effettuata dal professionista, sostanzialmente sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente.

All'atto della identificazione, il MEF impone, nel

caso di persone politicamente esposte (PEP), l'adozione di *misure rafforzate* di adeguata verifica per le operazioni /prestazioni professionali, con PEP residenti in altri Stati comunitari o extra-comunitari, poiché trattasi di operazioni ad alto rischio.

Al professionista viene richiesto lo svolgimento di una costante attività di valutazione del rischio associato a ogni cliente. E le uniche informazioni che il professionista può acquisire sono quelle che rientrano nella normale attività conoscitiva svolta nella fase di acquisizione del cliente. Il professionista non deve rivestire un ruolo investigativo.

Semmai occorrerà prestare maggiore attenzione alla *reale volontà del cliente*, verificare la compatibilità delle operazioni poste in essere con la conoscenza del cliente, delle sue attività, del profilo di rischio, ecc. Il professionista dovrà essere in grado di dimostrare all'Ordine professionale che le misure adottate sono adeguate all'entità del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

E ove il cliente si rifiuti di fornire i dati richiesti, il professionista non sarà in grado di rispettare la normativa, e quindi dovrà astenersi dallo svolgere la prestazione.

Nel caso in cui ci si trovi di fronte all' "adeguata verifica da parte di terzi" (art. 30) gli obblighi sono assolti quando, in assenza del cliente, è fornita idonea attestazione da parte di un avvocato, nei confronti di un altro avvocato (se per esempio l'avvocato ha già avuto rapporti di lavoro con i clienti, già identificati). Attenzione anche ai *documenti di identità falsi*, e ai *clienti stranieri* che vogliono effettuare operazioni in Italia e che si presentano tramite un intermediario.

La violazione dell'obbligo di identificazione è reato di natura dolosa punito con multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55 comma 1), aggravato se il professionista si avvale di mezzi fraudolenti atti ad ostacolarne l'identificazione.

L'art. 55 comma 2 punisce la dissimulazione del cliente da parte del professionista che compie un'operazione in suo nome e per suo conto. Il reato sussiste sia quando il professionista omette di indicare le generalità del mandante sia quando le generalità indicate siano false.

#### 4 - OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il decreto antiriciclaggio prevede agli articoli 25-27 la *verifica semplificata* con due aree di *esenzione*, una soggettiva ed una oggettiva (se il cliente è ufficio della P.A. o organismo con funzioni pubbliche - ovvero gli incarichi di consulenza conferiti da provincia, regione o altri enti pubblici - non sono richieste identificazione e verifica) per le quali il professionista è tenuto ad adempimenti di grado inferiore, se non del tutto esonerato in alcuni casi.

#### 5 - CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Decreto antiriciclaggio, articoli 36 e 38. Si impone l'obbligo di conservare e registrare i dati acquisiti anche al fine del loro utilizzo per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli obblighi non devono essere assolti:

- in caso di applicazione degli obblighi semplificati di verifica della clientela
- per lo svolgimento della mera attività di redazione/trasmissione dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e adempimenti per l'amministrazione del personale

Le operazioni devono essere registrate *entro trenta giorni* dall'accettazione dell'incarico professionale.

L'*archivio cartaceo* o *informatico* deve essere tenuto secondo date regole e l'art. 36 prevede l'obbligo di conservazione per 10 anni dei dati identificativi del titolare effettivo.

In attesa dell'emanazione del regolamento attuativo da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, il MEF ha precisato che, per i professionisti che abbiano adottato il registro cartaceo la possibilità di rendere disponibili dati e informazioni registrati entro tre giorni dalla richiesta, mentre l'adozione dell'archivio informativo/AUI prevede l'immediatezza delle informazioni.

Dal punto di vista sanzionatorio (violazione dell'obbligo di registrazione) l'art. 55 comma 4 della norma prevede una sanzione penale, ovvero multa pecuniaria di importo variabile da 2.600 a 13.000 euro a carico di chi essendovi tenuto, ometta di effettuare la registrazione di cui all'art.36, ovvero la effettui in

modo tardivo o incompleto. La pena è raddoppiata in caso di ricorso a mezzo fraudolento.

#### 6 - REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO

Fra le prestazioni professionali oggetto dell'obbligo di registrazione, se di valore pari o superiore a 15.000 euro, è compresa l'assistenza nella redazione dei contratti di affitto. Si precisa che *non sono oggetto di adeguata verifica* nè di registrazione i contratti di affitto che prevedono un canone mensile *non superiore a 1.250 euro mensili*. Gli obblighi antiriciclaggio scattano se il canone annuale è di importo pari o superiore a 15.000 euro.

#### 7 - OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEL COLLEGIO SINDACALE

Per effetto dell'art. 52 sono ben delineati gli obblighi di vigilanza sull'adempimento della normativa antiriciclaggio posti a carico degli organi di controllo delle società destinatarie della normativa.

Non lo stesso si può dire per gli adempimenti richiesti agli organi di controllo di tutte le altre società, né per quanto riguarda le misure imposte ai singoli componenti degli organi di controllo.

Ci riferiamo alle modalità di predisposizione delle misure antiriciclaggio da parte del *collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*.

Le linee guida di IRDCEC precisavano che gli adempimenti legati all'adeguata verifica della clientela, registrazione dati e segnalazione operazioni sospette gravassero *in capo ai sindaci-revisori e non al collegio* poiché i componenti l'organo di controllo, essendo necessariamente iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti, rientrano tra i soggetti destinatari della normativa ex art. 13 comma 1 lettera b).

Per il MEF, nelle società destinatarie della normativa, gli obblighi di vigilanza permangono *in capo a ogni componente* il collegio sindacale. E *tutti i sindaci*, revisori legali dei conti o destinatari della normativa in quanto professionisti, ai sensi dell'art. 12, sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di comunicazione delle violazioni al divieto di trasferimento di contante (art. 49).

Posto che, nel caso di *collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*, i singoli componenti sono tenuti alla segnalazione, essendo

iscritti nel Registro dei Revisori e, quindi destinatari in proprio della normativa antiriciclaggio, l'eventuale segnalazione trasmessa da un *sindaco non revisore* deve comunque essere tenuta in considerazione dalla UIF. Quindi, i sindaci incaricati del solo controllo di legalità venuti a conoscenza di una operazione "sospetta" (art. 41) pur essendo esonerati possono decidere di segnalare tale operazione alla UIF anche per evitare una eventuale responsabilità da concorso nel reato degli amministratori.

#### 8 - COMUNICAZIONI ALLA UIF PER LE RESTITUZIONI DA ANTIRICICLAGGIO

I destinatari della disciplina antiriciclaggio e, quindi anche i professionisti ex d.lgs.231/2007, quando *NON sono in grado di rispettare gli obblighi* di adeguata verifica della clientela (art. 18 lett. a/b/c del d.lgs. 231/2007) non possono instaurare il rapporto continuativo nè eseguire operazioni o prestazioni professionali e devono porre fine alla prestazione professionale già in essere e valutare se fare una SOS (sospetta) alla UIF (se sussistono gli elementi di cui all'art. 41 stesso decreto). I destinatari devono inviare alla UIF una comunicazione per ogni operazione di restituzione di importo superiore a 5.000 euro effettuata dal 6 agosto 2013. In pratica, se non è possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica per i rapporti professionali in corso, i professionisti sono tenuti alla restituzione dei fondi/strumenti/altre disponibilità finanziarie (D.lgs. 169/2012), indicandone il motivo (impossibilità di eseguire l'adeguata verifica della clientela) e liquidando l'importo tramite bonifico su c/c bancario indicato dal cliente stesso. Fatto ciò il rapporto con il cliente si intenderà chiuso.

#### 9 - LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Merita attenzione una riflessione sulle cosiddetta "*operazione frazionata*" visto che il Legislatore vieta il trasferimento in contanti anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia (oggi pari a *1.000 euro*) che appaiono "artificialmente frazionati".

Il divieto non opera per i *trasferimenti ultrasoglia* se le singole rate, ad esempio di importo inferiore a 1.000 euro, sono frutto di dilazione fisiologica rispetto alla natura dell'operazione o derivante da contratto tra le parti, da prassi commerciale o

dinamiche contrattuali. All'A.F. viene demandato il potere discrezionale di valutare caso per caso se il frazionamento sia artificioso, con scopo elusivo, commesso al solo fine di eludere il divieto imposto dalla norma. Il professionista deve quindi monitorare con attenzione alcune situazioni ricorrenti quali, ad esempio la *distribuzione di utili* dalla società ai soci e *finanziamenti tra soci* e società. Quel che rileva nella sostanza è l'esistenza di un intento elusivo della norma concernente l'utilizzo del contante, desumibile dalla documentazione e dalle informazioni rilevanti nel singolo caso. Il MEF conferma la inammissibilità del *pagamento di stipendio in tranches* ciascuna inferiore alla soglia di legge a meno che la rateizzazione non risulti da un accordo scritto tra le parti.

È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a *operazioni in contante*, anche se non in violazione dei limiti previsti (importi superiori a euro 999.99) e in particolare, prelievi e versamenti in contante con intermediari finanziari di importo *pari o superiore a 15.000 euro*.

#### 10 - SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Il professionista può venire a conoscenza di *elementi di sospetto* per presunte operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41 primo comma decreto 231/07).

Si considera *sospetta* qualsiasi attività compiuta o tentata dal cliente, che appare diretta, sulla base della comune esperienza, a riciclare denaro o altri beni frutto di attività criminose o a finanziare fenomeni di terrorismo.

Il professionista, se matura il sospetto, anche sulla base degli indicatori di anomalia redatti dall'Autorità, deve effettuare all'UIF *la segnalazione (SOS)*, che può assolutamente prescindere dall'individuazione di una fattispecie criminosa. La norma dice che la segnalazione deve avvenire senza ritardo, ove possibile, prima di eseguire l'operazione.

Ai fini della segnalazione inoltre rilevano le condotte di conversione, trasferimento o mero utilizzo dei proventi anche quando poste in essere dal medesimo autore dei reati presupposto, tra i quali si collocano le fattispecie penali tributarie in genere.

La *procedura di "collaborazione volontaria"* (art.

1 DL 4/2014) attivata dal contribuente con richiesta spontanea all'Agenzia delle entrate fa emergere capitali non dichiarati e detenuti all'estero, ma lascia intatti gli obblighi antiriciclaggio e quindi quello di segnalazione di operazione sospetta da parte del professionista incaricato di seguire l'operazione. Il DL 4/2014 opera solo sul piano fiscale e non vale a qualificare come lecite le attività detenute illegalmente all'estero e oggetto di volontaria emersione.

L'Autorità giudiziaria che viene a conoscenza dell'operazione non potrebbe agire per i reati tributari dichiarati non punibili (dichiarazione infedele o omessa) né per quelli di riciclaggio (art.648 bis cp) o impiego di denaro/beni di provenienza illecita (art. 648 ter cp). Esiste infatti la non punibilità del reato presupposto e *non costituisce reato* la condotta di *autoriciclaggio* o *autoreimpiego* (circolare n. 8624 Ministero dell'economia e delle finanze 31/01/2014).

La UIF impone ai destinatari dell'obbligo di "astenersi dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione".

*L'obbligo di segnalazione non si applica* a avvocati, dottori commercialisti e soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi per le informazioni che ricevono da un cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente, ove tali informazioni siano ricevute prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 12 comma 2 d.lgs. 231/2007).

Può essere utile la redazione tra le parti di un *verbale della conversazione* che dimostri l'esonero dall'obbligo di segnalazione dell'operazione.

In caso di operazioni aventi ad oggetto la *cessione di quote di SRL*, la UIF ha precisato che i sospetti derivanti da tali tipologie di operazioni devono essere segnalate da notai e anche dai dottori commercialisti. Gli obblighi di adeguata verifica scattano laddove il valore della prestazione sia *pari o superiore a 15.000 euro*. Il professionista deve svolgere i necessari controlli in quanto connessi alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo della società (ad esempio la verifica dell'identità e della capacità di agire delle parti e dei relativi poteri di rappresentanza in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche).

Obbligo di segnalazione anche in caso di *omesso versamento di ritenute e IVA*.

Le segnalazioni di operazioni sospette “non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, o *segreto professionale* ... se poste in essere per le finalità previste e in buona fede e non comportano responsabilità di alcun tipo” (art. 41 comma 6).

Per l'avvocato, la segnalazione antiriciclaggio non contrasta con il *Codice deontologico*.

*L'art. 55 comma 3 punisce* l'inosservanza del dovere di fornire informazioni alle Autorità pubbliche investite a vario titolo di poteri di monitoraggio o investigazione.

Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro per l'esecutore di un'operazione che non fornisca informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale o le fornisca false.

La violazione dell'obbligo di segnalazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria variabile dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.

Sanzione penale (art. 55 comma 8) in caso di “rivelazione abusiva di una segnalazione già effettuata” con arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro, quando il professionista rivela al cliente di aver segnalato o di aver ricevuto notizia del seguito che la sua precedente segnalazione ha avuto presso gli organi competenti.

#### 11 - SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Come abbiamo visto, sono diverse le violazioni sanzionate penalmente (omissione per l'adeguata verifica della clientela e la registrazione). Vengono tutelati il dovere di adeguata verifica, gli obblighi di registrazione, l'interesse alla effettività dei controlli sulla natura delle operazioni, l'interesse al segreto sulla pendenza di accertamenti in relazione ad operazioni sospette segnalate.

#### 12 - LA PROPOSTA DI IV DIRETTIVA – BREVI CENNI

Il 5 febbraio 2013 la Commissione europea ha predisposto la proposta di IV Direttiva antiriciclaggio a sostituzione della terza direttiva 2005/60/CE. Avviata la fase di consultazione di tutte le delegazioni dei paesi UE.

Vengono confermati gli obblighi posti a carico dei professionisti. In particolare occorrerà considerare alcuni principi:

- di proporzionalità

- di uniformità di trattamento per i servizi professionali
- gli Stati membri devono richiedere ai destinatari di archiviare e conservare una serie di documenti per un periodo di 5 anni (esempio, copie di dati)
- qualora gli Stati membri designino un organismo di autoregolamentazione professionale atto a ricevere le SOS questo deve trasmetterle all'UIF prontamente e senza filtro.

Particolare attenzione al tema della “*valutazione del rischio*” (risk based approach) molto sentito a livello comunitario. Elemento prioritario l'adozione di “*procedure*” per la gestione efficace del rischio di riciclaggio commisurate alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. La proposta estende le disposizioni in materia di *PEP* (persone esposte politicamente) anche ai cittadini residenti in ciascuno degli Stati attuatori: quindi potranno essere ritenute “PEP” anche le *persone fisiche “domestiche”*.

Di evidente rilievo la *verifica dell'identità del cliente prima* che si instauri il rapporto.

Il Legislatore europeo preannuncia quindi l'inclusione dei *reati fiscali* tra quelli presupposto del reato di riciclaggio utilizzando quale criterio di riferimento la misura della pena anziché una definizione di “reato fiscale” uniforme a livello comunitario.

#### 13 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - CENNI

- D.LGS. n. 231/2007
- Decreto Ministero della Giustizia 16 aprile 2010 (indicatori di anomalia)
- Comunicazione UIF 23 aprile 2012
- D.LGS. n. 169/2012
- Guardia di Finanza Circolare n. 83607 12 marzo 2012
- Banca d'Italia provvedimento 30 gennaio 2013 (indicatori di anomalia)
- Provvedimento MEF n. 57889 30 luglio 2013 (obbligo di restituzione fondi)
- Linee guida CNDCEC circolare n. 35/IR 31 ottobre 2013 (bozza IV direttiva)
- Linee guida CNDCEC circolare n. 36/IR 3 dicembre 2013
- D.L. n. 4/2014
- Circolare Ministero dell'Economia n. 8624 31 gennaio 2014
- U.I.F. schema di comportamento febbraio 2014

# Usciremo dalla crisi economica: sì, ma quando?

di Salvatore Di Benedetto

È il titolo del convegno organizzato dall'Istituto "INSOLERA" di Siracusa, ed accreditato dall'ODCEC di Siracusa, sulla crisi economica al quale sono intervenuti il Prof. Piero Roggi dell'Università di Firenze e la Prof.ssa Monika Poettinger dell'Università Bocconi di Milano.

Il convegno ha affrontato subito la realtà per non dare illusioni ai giovani presenti.

Dall'ultima crisi del dopoguerra si è usciti rapidamente ma, afferma il Prof. Roggi, "non credo che questo possa accadere adesso, perché serviranno diversi anni per recuperare i livelli di reddito del 2007". Ricordando Keynes, continua il Prof. Roggi, sia la crisi del 1929 che quella dell'ultimo dopoguerra furono superate con l'intervento dello Stato che oggi, per motivi di pareggio di bilancio, non può più avvenire, aggiungendo che, per la diffusa corruzione, gli investimenti già erogati non hanno prodotti gli effetti sperati. E quando uno studente ha chiesto quale futuro si prospetta per i giovani, la risposta è stata "andare all'estero o apprendere una

professione diventando imprenditori di se stessi".

La Prof.ssa Poettinger, successivamente, ha spiegato che è "crisi" anche quella legata all'ambiente perché, chiariva con un esempio, l'aria insalubre colpisce sia la persona ricca che quella povera. Successivamente, rispondendo ad un alunno, continuava affermando che l'attuale crisi deriva dall'impiego dei depositi bancari, generati anche dalla funzione monetaria delle banche e dal moltiplicatore dei depositi bancari, in strumenti finanziari invece che in investimenti produttivi di ricchezza, causando quindi una drastica riduzione sia del credito alle imprese che al consumo.

Dopo aver partecipato a questo convegno, mi chiedo come farò a spiegare a quei ragazzi la "funzione economico-sociale" che le banche svolgono e la loro "funzione creditizia" di intermediazione del credito tra chi offre capitale e coloro che lo richiedono, sapendo che ancora oggi le banche continuano ad investire principalmente in attività finanziarie! Auguriamoci quindi, per dare una speranza ai nostri giovani, che le banche riprendano a svolgere la loro funzione di sostegno alle attività produttive ed ai consumi e che la corruzione possa essere estirpata.

l'Uomo al centro delle nostre premure

TU SEI IL PASSO CHE CI CONSENTE DI ANDARE AVANTI.

il tuo 5 X MILLE a C.I.A.O. onlus CF 93056300895

le tue donazioni IBAN IT1650200817106000101899628

C.I.A.O. Onlus  
Centro Interdisciplinare  
Ascolto Oncologico

# La nuova tassazione sul risparmio

---

di **Giovanni Musso**

---

La legge di stabilità n.147/2013, ha aumentato per l'anno 2014, l'imposta di bollo annua dallo 0,15% allo 0,20%, sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari con esenzione per i fondi sanitari e pensione. Questa nuova disposizione riguarda anche i conti di deposito bancari, postali ed i certificati di deposito.

L'imposta si calcola applicando l'aliquota dello 0,2% al valore dei prodotti finanziari e deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato in caso di rendicontazioni periodiche che iniziano e terminano nel corso dell'anno.

Qualora l'importo sulla singola rendicontazione sia inferiore ad un euro, l'imposta dovuta è comunque pari ad un euro. La nuova disciplina, abolisce l'importo minimo di 34,20 euro, pertanto i conti deposito per le persone fisiche risultano più convenienti per importi inferiori a 17.100,00 rispetto al passato, (si veda la circolare numero 15/E per la distinzione tra conto corrente e deposito).

Se il cliente è un soggetto diverso dalle persone fisiche, l'imposta non potrà eccedere l'ammontare di euro 14.000,00. Si ricorda, che il precedente limite era pari a 4.500,00 euro.

Quindi, la nuova normativa da una parte avvantaggia i piccolissimi risparmiatori in quanto non ci sarà più il minimo dovuto di euro 34,20, dall'altra ha incrementato il peso dell'imposta sulle società aumentando l'importo massimo da euro 4.500,00 a 14.000,00 euro.

Rimane invariata l'imposta di bollo annuale sui conti correnti bancari o postali e libretti di risparmio anche postali, ovvero 34,20 se il titolare è persona fisica, 100,00 euro se diverso da persona fisica, per giacenze medie inferiori a 5 mila euro l'imposta non è dovuta se il cliente è una persona fisica.

La nuova aliquota dello 0,20% si applica anche all'IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero). L'imposta calcolata sul valore delle attività finanziarie è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

L'agenzia delle entrate, ha chiarito che il valore delle attività finanziarie quotate nei mercati regolamentati, da considerare è quello del valore di mercato, rilevato alla fine di ciascun anno solare nel luogo dove le stesse sono detenute o al termine del periodo di possesso se al 31 dicembre non siano più detenute.

Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, il valore da considerare è quello nominale o in mancanza il valore di rimborso. Qualora, non sia disponibile né il valore di rimborso né quello nominale, occorre considerare il valore di acquisto dei titoli.

L'agenzia delle entrate fa presente, che dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può, comunque superare l'imposta dovuta in Italia.

Nel caso in cui, sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese dove sono detenute le attività finanziarie che prevede l'imposizione esclusiva nel paese di residenza del possessore, non è possibile godere del credito d'imposta. In questo caso, si può chiedere il rimborso delle imposte all'amministrazione fiscale del Paese estero dove sono state eventualmente pagate malgrado la disposizione della convenzione.

La legge di stabilità non cambia la Tobin tax, anche se era stato presentato un emendamento per abbattere le aliquote, che da Gennaio 2014, come previsto scende allo 0,10% sulle azioni e su titoli scambiati sui mercati regolamentati e allo 0,2% per transazioni sui mercati over the counter.

# Sull'impugnabilità del ruolo e dell'estratto del ruolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa  
Sezione 5<sup>A</sup>

riunita con l'intervento dei Signori:

LEONE Alberto *Presidente*

SALI Maria Clara *Relatore*

ROMANO Domenico *Giudice*

ha emesso la seguente

**SENTENZA N. 294/05/13**

**dep. il 12/07/13**

sul ricorso n. 1958/11 depositato il 27/05/2011  
avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO  
n° 29820100025016532 TARSU/TIA 2010  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE SIRACUSA  
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.  
proposto dal ricorrente.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 27.5.2011, iscritto al n. 1958/2011, proponeva ricorso nei confronti della SERIT SICILIA S.p.a. agente della riscossione per la Provincia di Siracusa, avverso il ruolo n. 3663/2010, relativo alla TARSU anno 2010, assumendo l'illegittimità dello stesso per i seguenti motivi:

- 1) mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio;
- 2) mancata preventiva notifica della cartella di pagamento;
- 3) omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento;
- 4) illegittimità delle delibere della Giunta Municipale che avevano determinato le tariffe;
- 5) inesistenza della pretesa tributaria.

Costituitasi in giudizio, la RISCOSSIONE SICILIA (già SERIT Sicilia) S.p.a. eccepiva l'inammissibilità dell'impugnativa e documentava la notifica della cartella di pagamento relativa al ruolo impugnato.

All'odierna pubblica udienza il ricorso veniva infine discusso e posto in decisione.

## MOTIVAZIONE

Osserva la Commissione, in tema di contenzioso tributario e con riguardo agli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. 546/1992, che l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo per-

ché, come pregevolmente chiarito dalla Suprema Corte, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo (cfr. Cass. 6610/2013).

Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso il solo ruolo e non anche avverso la cartella di pagamento che si assume mai notificata, a prescindere dal fatto che tale cartella risulti invece ritualmente notificata in data 19.3.2011 a mani della sorella, che ha firmato per ricevuta.

Sussistono ragioni di sostanziale equità per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio, stante l'esistenza di precedenti di merito di segno contrario.

## P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, V<sup>A</sup> sezione, dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.

## Commento

Nella fattispecie esaminata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, una contribuente, attraverso una interrogazione eseguita presso l'Agente della Riscossione, è venuta a conoscenza dell'esistenza di un debito nei confronti del Comune di Siracusa per Tarsu, anno d'imposta 2010, iscritto nel ruolo n°3663/2010 incorporato nella cartella di pagamento n°298.2010.00250165.32.

Non avendo mai ricevuta la notifica della cartella di pagamento, la contribuente ha proposto ricorso avverso la suddetta iscrizione a ruolo al fine di ottenerne l'annullamento per i seguenti motivi: 1) difetto di sottoscrizione del ruolo; 2) mancata notifica della cartella di pagamento; 3) omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento; 4) illegittimità delle delibere della G.M.; 5) inesistenza totale della pretesa tributaria.

Il Giudice investito del rapporto controverso ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo il ruolo atto non autonomamente impugnabile e per statuire detta inammissibilità ha fatto riferimento ad una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n°6610/2013, che si è così pronunciata: *<L'estratto ruolo..., non può essere oggetto di autonoma impugnazione ... perché, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c.>* in quanto non sono ammesse *<preventive azioni di accertamento negativo del tributo>*.

Il superiore principio di diritto, integralmente trascritto nella motivazione della sentenza che qui si annota, esprime un concetto chiaro e preciso che, ad avviso di chi scrive, non dovrebbe essere suscettibile di contraddittorie interpretazioni.

In buona sostanza, secondo i Giudici di vertice, fino a quando l'Agente della Riscossione non procede alla notifica della cartella di pagamento, non è ammesso il ricorso contro l'estratto di ruolo in quanto mancherebbe uno dei presupposti indefettibili per <l'esercizio dell'azione>, ossia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

Tale principio non può che essere condiviso.

Ed infatti, se la cartella di pagamento incorporante una determinata iscrizione a ruolo non viene notificata, l'Agente della Riscossione non ha alcun potere per poter procedere alla riscossione delle imposte, né può adottare misure cautelari, quali iscrizioni di ipoteche o fermi amministrativi ovvero atti esecutivi quali pignoramenti o vendite immobiliari. Anche il blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 48/bis del D.P.R. 602/73) trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui il contribuente <risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento...>.

Da quanto sopra, appare chiara la logica insita nella statuizione della Suprema Corte di Cassazione, la quale non ritiene sussistere alcun interesse ad agire nelle impugnazioni proposte avverso iscrizioni a ruolo, che, senza la notifica della relativa cartella di pagamento, non possono in alcun modo incidere negativamente sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente.

Nel caso esaminato dai Giudici aretusei, però, la cartella di pagamento incorporante la iscrizione a ruolo oggetto della controversia era stata notificata, tant'è che il Giudice di prime cure, sia nell'esposizione dei fatti che in parte motiva, dichiara espressamente che la cartella di pagamento risulta notificata, come si evince dalla relata prodotta dalla controparte.

Al riguardo, è opportuno precisare che non è necessaria la costituzione dell'Esattore e, quindi, la produzione in giudizio della relata di notifica, per sapere se una determinata cartella di pagamento risulta notificata in quanto il Giudice tributario, in via presuntiva, può giungere ad una simile conclusione verificando se nell'estratto ruolo risultano addebitati gli interessi di mora, che ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n° 602/1973 decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di notificazione della cartella di pagamento.

Da quanto fin qui detto, appare evidente che, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità non può essere

condivisa atteso il concreto ed attuale interesse ad agire della contribuente, la quale, al fine di non subire un ingiusto danno dall'azione dell'Esattore, ha impugnato la iscrizione a ruolo contestando, fra i vari motivi, la omessa notifica della cartella di pagamento, notifica che, preme ribadirlo, per l'Agente della Riscossione, risultava essere stata regolarmente eseguita, ma in effetti, mai avvenuta.

A ciò si aggiunga che la legittimità dell'impugnazione dell'iscrizione a ruolo, non può essere revocata in dubbio alla luce dell'importante intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n° 10672/2009, le quali chiamate a pronunciarsi circa la autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, hanno stabilito che «...deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico».

Alla suindicata sentenza delle Sezioni Unite hanno fatto seguito altre numerose sentenze della Suprema Corte che hanno ritenuto ammissibile il ricorso avverso atti che, seppur non espressamente previsti nell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, potevano essere autonomamente impugnati in quanto contenenti una pretesa tributaria definita<sup>1</sup>.

Per quanto concerne specificatamente l'impugnabilità dell'estratto ruolo, la Corte di Cassazione, di recente, si è pronunciata stabilendo che gli estratti ruolo sono atti autonomamente impugnabili in quanto atti contenenti una pretesa tributaria definita<sup>2</sup>.

Alla luce delle superiori considerazioni, non si può che sperare, quindi, che la sentenza che si annota costituisca, come si suol dire, un incidente di percorso, atteso che l'impugnazione del ruolo risulta inammissibile solo quando la cartella di pagamento non è stata ancora notificata, circostanza quest'ultima che deve esser espressamente evidenziata nella motivazione della sentenza<sup>3</sup>.

Diversamente interpretando, anche alla luce del disposto normativo contenuto nell'art. 57 del D.P.R. 602/73, verrebbe sicuramente menomato il diritto di difesa del contribuente, che è un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

**Guido Antonuccio**

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, Cassazione n° 7344/2012, n° 16293/2007 e n° 14373/2010, sulla impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità; Cassazione n° 8313/2010, n° 22377/2010 e n° 17526/2007, sulla impugnabilità delle fatture con le quali veniva riscossa la TIA; Cassazione n° 16293/2007, sulla impugnabilità dell'avviso di pagamento TARSU; Cassazione n° 25591/2010 e n° 21045/2007, sulla impugnabilità del bollettino di c/c; Cassazione SS.UU. n° 11087/2010, sulla impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo; Cassazione n° 24916/2013, sulla impugnabilità del diniego di revoca dell'istanza di rimborso; ed infine, Cassazione n° 15946/2010, n° 724/2010 e n° 14373/2010, sulla impugnabilità degli estratti ruolo.

<sup>2</sup> Cassazione n° 2248/2014.

<sup>3</sup> CTP Siracusa n° 266/05/12

# Dichiarazione infedele e raddoppio dei termini di accertamento: il caso delle perdite pregresse che si assumono fittizie

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale  
di Siracusa

Sezione 1<sup>a</sup>

riunita con l'intervento dei Signori:

BENANTI	Romualdo	<i>Presidente</i>
VERGA	Vincenzo	<i>Relatore</i>
MANGIAFICO	Renato	<i>Giudice</i>

ha emesso la seguente

## SENTENZA n. 247 del 12/06/2012

Con ricorso [Omissis], la [Omissis] spa, con sede in Parma, impugnava avanti questa Commissione l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 26.10.2010, "che ha rettificato il reddito imponibile riportato nel modello CNM 2005 della ricorrente, in seguito ad altro avviso di accertamento n. [Omissis] emesso dal medesimo ufficio a carico della consolidata M.E. [Omissis] S.p.a., liquidando una maggiore imposta e relative sanzioni".

*Premetteva:*

"La ricorrente [Omissis] spa, controlla la società M.E. [Omissis] Spa, con sede in Augusta.

Con riferimento al periodo d'imposta (2004) oggetto di contestazione, la ricorrente società ha esercitato l'opzione per la tassazione del reddito ai fini Ires in capo alla medesima controllante, ai sensi dell'art. 117 ss DPR 917/86 (c.d. 'consolidato fiscale').

Tra i redditi consolidati da [Omissis] Spa, vi era

anche quello della controllata e consolidata M.E. [Omissis] Spa.

Per questo motivo, l'avviso di accertamento qui impugnato recepisce e si fonda sui maggiori redditi imponibili, asseritamene imputabili e rideterminati dall'Agenzia in sede del c.d. "accertamento di primo livello" contenuto nell'avviso di accertamento n. [Omissis], emesso il 7 ottobre 2010 dallo stesso ufficio territoriale di Augusta e notificato alla consolidata M.E. [Omissis] Spa in data 11.10.2010.

*Riferiva:*

"Nel corso del periodo d'imposta 2004, la società controllata e consolidata M.E. [Omissis] ha utilizzato perdite pregresse per abbattere, ai fini tributari, il reddito altrimenti imponibile prodotto nell'esercizio, pari ad euro 2.156.978".

L'Agenzia delle Entrate con l'accertamento impugnato ha contestato la legittimità della compensazione tra reddito imponibile e perdite pregresse, sulla base delle seguenti argomentazioni:

- M.E. [Omissis] Spa, nella dichiarazione modello Unico SC 2003 relativo al periodo d'imposta 2002, aveva indicato una perdita fiscale pari ad euro 8.394.818,00;
- Successivamente, la Società ha aderito al condono di cui all'art. 9 della legge 289/2002 (c.d. condono tombale), definendo il periodo d'imposta dal 1997 al 2002 senza però procedere all'affrancamento delle perdite risultanti dai periodi definiti, con particolare riferimento all'anno 2002;
- Il mancato affrancamento delle perdite, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge 289/2002, precluderebbe la possibilità di riportare tali perdite

nelle dichiarazioni successive e di computarle in diminuzione dei relativi redditi”.

In forza delle superiori considerazioni, l’Agenzia delle Entrate rettificava (azzerandola) la perdita dei periodi d’imposta precedenti indicata al quadro GN, rigo GN4, del modello Unico 2005, rideterminando il reddito imponibile ai fini Ires in euro 2.156.978,00.

In considerazione del fatto che M.E. [Omissis] è controllata dalla ricorrente [Omissis] Spa e che essa ha esercitato l’opzione per la tassazione del reddito ai fini Ires in capo alla controllante ai sensi dell’art. 117 ss. DPR 917/86 (c.d. “consolidato fiscale”), nell’avviso di accertamento qui impugnato l’Agenzia ha riportato il maggior reddito complessivo netto asseritamente accertato in capo alla consolidante, rideterminando così il reddito complessivo globale di [Omissis] Spa, riportato nel rigo NF12 del citato modello CNM 2005.

In ragione di questo accertamento di “secondo livello”, quindi, il nuovo reddito complessivo globale accertato in capo alla ricorrente [Omissis], è stato determinato dall’ufficio in euro 2.147.572 (contro una perdita dichiarata di euro 9.406,00).

Eccepiva:

A) L’avviso di accertamento qui impugnato è riferito ad un periodo d’imposta (2004) già definito e non più accertabile.

Ai sensi dell’art. 43, DPR 600/73, l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12.2009 mentre, in realtà, è stato emesso il 18 ottobre 2010 e notificato il giorno 26 ottobre 2010;

B) L’Ufficio convenuto, conscio dell’intervenuta decadenza, provvedeva a segnalare all’autorità giudiziaria la violazione dell’art. 4 del DLgs. 74/2000, al fine di beneficiare del

raddoppio dei termini di decadenza per la notifica dell’accertamento, ai sensi del terzo comma dell’art. 43 DPR 600/73.

Rilevava il contribuente:

- a) I fatti contestati non integrano affatto la violazione dell’art. 4 del DLgs. 74/2000;
- b) Al momento dell’intervenuta decadenza dell’azione accertativa dell’ufficio (31 dicembre 2009) nessuna fattispecie di reato era stata contestata al contribuente, né da parte dell’ufficio né da qualsiasi altro soggetto a ciò legittimato;
- c) Nel merito, riteneva che, in ogni caso, il reddito andava rideterminato in euro 1.717.154,00 (2.156.978,00 – 439.824) (quest’ultima cifra per perdita dichiarata nel 2003).

Concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnato avviso.

Resisteva in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Siracusa con atto prot. n. [Omissis] del 2.5.2011 con il quale chiedeva il rigetto del gravame in quanto:

- il reato previsto dall’art. 4 del DLgs. 74/2000 si perfeziona con la semplice dichiarazione infedele, a prescindere dalla provenienza degli elementi attivi o passivi e al solo fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Riteneva, comunque, prorogato il termine per la notifica dell’accertamento per effetto della presentazione di dichiarazione integrativa avvenuta in data 16.10.2006.

Per il resto, insisteva in domanda.

Con successiva memoria depositata il 2.2.2012, la società ricorrente insisteva nella richiesta di annullamento dell’atto impugnato.

All’udienza pubblica del 3.5.2012, le parti concludevano come da verbale.

La Commissione poneva in decisione il ricorso.

### Motivi della decisione

Preliminarmente, in ordine all'eccepita decadenza, ritiene il Collegio di dovere necessariamente delibare se nel comportamento del contribuente ricorre l'ipotesi di reato denunciato dall'Agenzia delle Entrate, per effetto del quale essa ha beneficiato del termine doppio per la notifica dell'avviso di accertamento oggetto di controversia.

Commette il reato di dichiarazione infedele, previsto e sanzionato dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, chiunque al fine di evadere le imposte sul reddito o l'IVA, indichi nella dichiarazione annuale:

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- elementi passivi fittizi.

Nel caso che ci occupa, il comportamento censurabile del ricorrente riguarderebbe – secondo l'A.F. – l'indicazione in dichiarazione delle perdite pregresse, non computabili perché non affrancate ai sensi della legge 289/2002, art. 9, comma 7. Ricorrerebbe, quindi, il secondo degli elementi costitutivi di reato previsti dalla legge: l'indicazione di elementi passivi fittizi.

Appare, quindi, decisivo a tale fine stabilire che cosa si intende per “fittizio”.

Va subito detto che gli interpreti si sono divisi su più possibili accezioni della “fittizietà”. Alcuni rinviengono nella “fittizietà” un connotato quasi “naturalistico”, ritenendo “fittizio” solamente ciò che non esiste in natura, ossia ciò che non è effettivamente venuto ad esistenza.

Questa interpretazione viene sostenuta argomentando dalla previsione dell'art. 1 in tema di “inesistenza” dell'operazione: si muove dalla coincidenza tra “inesistenza e fittizietà” e si utilizza la definizione che viene data dall'art. 1, lett. a, del primo termine per interpretare anche il secondo. Se, quindi, “fittizio” equivale ad inesistente e l'inesistenza è la divergenza dal reale, si trae il corollario che anche

la fittizietà si risolve in una non conformità al reale. Dunque, danno luogo a componenti passive fittizie solamente quelle annotazioni di costi o di passività relativi ad operazioni non realmente avvenute nella realtà fenomenica dei fatti.

La superiore interpretazione, condivisa da questo Collegio, consente di ritenere che nel caso di specie, viceversa, le perdite dichiarate sono realmente esistenti e non contestate. La esclusione di tali perdite da parte dell'A.F. non investe direttamente la loro esistenza che è reale, ma la loro utilizzabilità non avendole affrancate. Non pare, quindi, che al contribuente possa essere contestata l'indicazione in dichiarazione di “elementi passivi fittizi” da cui scaturisce l'ipotesi di reato prevista dall'art. 4 DLgs. 74/2000.

In assenza di tale reato, l'A.F. non può beneficiare dei termini doppi di decadenza, ma vanno applicati quelli ordinari previsti dall'art. 43 DPR 600/73, secondo cui l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre 2009, mentre la notifica è avvenuta il 26 ottobre 2010.

Nessuna norma prevede che a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento decorre dalla data di presentazione di quest'ultima e non dalla data di presentazione della dichiarazione originale.

Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertatorio.

Compensa le spese del giudizio in considerazione della singolarità e complessità della controversia.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

## La stretta a fasatura variabile sulla compensazione dei crediti fiscali: lotta tra guardie e ladri o un sistema che non funziona?

---

di Giuseppe Motta

---

Sarà capitato a tutti di vedere in uno di quei film americani un po' retrò la classica scena di un signore che si avvicina a una cassetta di giornali posta sulla strada: mette una monetina e ritira la sua copia. Nulla di straordinario verrebbe da dire: il particolare non indifferente è che la cassetta non ha alcuna serratura e quindi sarebbe teoricamente possibile (e anche praticamente) prendere il giornale senza mettere la monetina.

Ovviamente di distributori di questo genere dalle nostre parti non se ne sono mai visti e questo spiega in maniera molto semplice perché oggi si faccia sempre più fatica a disciplinare una materia come quella della compensazione dei crediti d'imposta, che in teoria non avrebbe nulla di complicato.

La compensazione dei crediti d'imposta che oggi si è portati a considerare come una cosa scontata, infatti, è stata una delle più grandi evoluzioni del rapporto tra fisco e cittadino che si ricordino: dal 1997 (D. Lgs. 241/97) non si è più costretti prima a pagare e poi a chiedere il rimborso di una certa imposta, ma si può direttamente saldare il proprio conto fiscale con un credito.

Il meccanismo, di per sé semplicissimo è stato tuttavia oggetto di abusi certe volte smisurati e questo ha fatto sì che i vari rimedi posti a suon di continui e spesso improvvisati interventi legislativi abbiano reso oggi la compensazione di crediti fiscali un'operazione da prendere con particolare attenzione.

A questa improvvisazione legislativa, fatta di norme scritte male, contenenti sanzioni senza fine, spesso si intrecciano anche questioni politiche che nulla hanno a che vedere con l'istituto della compensazione dei crediti fiscali, con il risultato di arrivare a conclusioni del tutto illogiche e irrazionali.

L'esempio forse più eclatante è proprio quello del bonus fiscale di 80,00 Euro di cui all'art. 1 del D.L. 66/2014. Di certo si tratta di un credito d'imposta di natura un po' diversa dagli altri e che proprio per questa sua natura un po' "forzosa" (il datore di lavoro deve comunque erogare in automatico il credito ai dipendenti) riesce a scardinare tutti i paletti recentemente posti a tutela di un uso illegittimo del credito. In particolare tre paletti sono stati fissati per l'utilizzo di un credito fiscale: un tetto massimo di 700.000 Euro alle compensazioni (art. 34 L. 388/2000 e art.9, co.2 D.L. n.35/13), il divieto di utilizzare crediti in presenza di debiti erariali superiori a 1.500 Euro scaduti in esattoria (Art. 31, comma 1, D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), il visto di conformità da apporre sulle dichiarazioni dei redditi con crediti superiori a 15.000 Euro (art. 1, co. 574, della Legge n. 147/2013). Nessuno di questi tre paletti si applica al bonus di 80,00 Euro<sup>1</sup>

Preciso subito una cosa: meno male che è andata così, poiché altrimenti questo credito d'imposta avrebbero finito per pagarlo le imprese, che di debiti in questo periodo ne hanno più di uno e ben superiore a 1.500,00 Euro. Ma se è vero che queste esenzioni hanno reso più sereno l'utilizzo del credito per i datori di lavoro, dall'altro non si può

---

<sup>1</sup> Cfr Circolari n. 9/E del 14.05.2014 e n. 22/E dell'11.07.2014 Agenzia delle entrate e Circolare n. 14 del 20.06.2014 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

certo dire che questo strumento sia quello ottimale per conseguire il risultato voluto, soprattutto in considerazione del fatto che viviamo nel XXI secolo e che non mancano di certo gli strumenti per distribuire ricchezza a chi ne ha bisogno. Il meccanismo del calcolo stimato del reddito dell'anno in corso per rientrare nella soglia tra gli 8.000 ed i 26.000 Euro rende di fatto impossibile quantificare se non a grandissime linee il costo effettivo di questa manovra. E soprattutto ad oggi solo poche mosche bianche hanno chiesto la non applicazione del bonus: che tutti i dipendenti rientrino perfettamente nella soglia prevista? Non credo. Quello che invece si sente sempre più spesso dire è: intanto me li piglio e poi si vede. Già... e poi si vedrà a dicembre in sede di conguaglio quando saranno i datori di lavoro a dover spiegare come mai dalla busta paga potrebbero mancare 640,00 Euro netti tutti in un colpo. Ed eccoci di nuovo al solito bivio: sarà colpa del lavoratore che non si è fatto bene i conti o del meccanismo utilizzato che non funziona? Sembrerebbe quasi che la smania da gratta e vinci stia improvvisamente dilagando anche per il nostro legislatore. Ma noi italiani si sa, siamo un popolo molto fantasioso e chissà che qualcuno nascosto dietro una scrivania polve-

rosa non stia già escogitando il modo di approfittare di questo “vulnus” legislativo. E così la storia continuerà a ripetersi. Una volta scoperto il nuovo inganno per una nuova legge fatta male (che nel frattempo sarà già diventata vecchia), si centuplicheranno le sanzioni e alla fine a farne le spese saranno solo quelli che forse hanno sbagliato davvero a fare i conti. Purtroppo questo non è il Paese dove è possibile lasciare i giornali incustoditi con la certezza che tutti pagheranno per prendere la propria copia. Si sarebbe potuto invece aspettare con serenità il 15 aprile 2015, quando con i potenti mezzi della Sogei arriveranno a tutti i dipendenti le dichiarazioni dei redditi già compilate: allora si che con la certezza e la semplicità di un click avremmo potuto applicare il bonus senza timore di recuperi. Ma sarà che ormai anche il legislatore ha capito che piuttosto che affidarsi alle certezze di un lavoro serio e fatto bene che probabilmente non arriverà mai è meglio affidarsi alla dea bendata: non ci resta che augurare in bocca al lupo a tutti i lavoratori che da quest'anno hanno questa nuova lotteria. Per il restante 40% di giovani disoccupati del nostro Paese, invece, non resta che andare al tabacchino e accontentarsi del solito gratta e vinci: che noia essere disoccupati!

**AVIS**  
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

*“Una goccia del tuo sangue  
un mare di speranza”*



## Venere a Noto

---

di Giovanni Stella

---

Emerse dalle spumose acque della baia di Ortigia Anadiomene, dea della bellezza.

Così vuole la mitologia, genesi, forse, di leggende rivela metafore delle società umane nel perenne mutare delle stesse.

Mani ignote, preziose e antiche, hanno realizzato una scultura di Venere, rappresentazione visiva reale.

Privata della testa e dell'avambraccio destro quell'opera d'arte autentica e inarrivabile dimora al museo Paolo Orsi di Siracusa, là dove se ne possono ammirare le fattezze, la sinuosità del corpo, quasi la perfezione sensuale del bello.

Necessitano tuttavia occhi adeguati, perché attraverso questi si vede e si penetra nell'anima, fino a leggerci l'amore, bene assoluto di questa.

Di tanto ben conscio è Mario Zuppardo, artista eclettico e apprezzato da critici e pubblico, che ha percorso un lungo cammino nell'arte della pittura, compendiato quest'estate in una mostra allocata negli ampi locali dell'ex Liceo Classico ubicati nel Corso che ha allietato i visitatori di Noto, i quali a migliaia hanno visionato la personale rilasciando testimonianza scritta nel diario del Maestro.

Zuppardo ha cominciato i suoi lavori con bei carboncini di cui uno "Gli Innamorati", peraltro poi assoggettato a una rivisitazione in versione policroma (che mi tiene compagnia qui accanto), adorna in serigrafia case, studi, uffici, palazzi, anche del potere, in quantità impressionante.

Questo primo periodo artistico segna l'inizio e quasi ne limita il confine smisurato di "Sicilia immagini", dono alla nostra terra d'Isola, villaggio e Continente al tempo stesso, giardino fiorito, cuore pulsante del pianeta che ci concede breve ospitalità.

Di poi si è dedicato a far partorire, a notte fonda, lavori d'arte contemporanea (uno adorna una parete e mentre scrivo cattura ancora i miei occhi) dove la carica della genialità, sotto l'impeto

irruento delle mani ha scaricato sulle tele il frutto, quasi un raptus di arte estemporanea, dono a sé stesso più e prima che agli altri.

Gli è che, dopo ognuno di quei lavori il suo corpo, al pari di quello di ogni grande artista, s'era alleggerito, disintossicandosi ed espungendo tossine, trasformate – miracolo dell'arte – in schizzi colorati sul telo.

Poi una variegata produzione floreale aveva donato alla gioia degli occhi dell'ammiratore colori vivi e sgargianti, segni visivi quasi fuoriuscenti dal telo, simbologie allegoriche raffinate, piccoli gioielli da custodire.

Ma Zuppardo è un viandante che non si concede soste.

I mosaici di Piazza Armerina, quelli della villa del Tellaro, i paladini di Francia, le pitture che adornano il palazzo dei Normanni, i carretti siciliani d'un tempo... Ecco alcuni dei soggetti che sono serviti da stimolo nel suo genio creativo. E di ogni immagine che è resistita al lento scorrere del tempo, ha realizzato straordinarie opere pittoriche che a descriverle s'imporrebbe un ben più esaustivo e corposo lavoro di quanto non siano queste poche estemporanee righe, germinate dalla ammirazione, proprio ieri, della Venere.

Zuppardo dispone di mano felice e magia creativa: il che gli ha consentito, visionati con gli occhi dell'artista che vede e immagina - facendo onore al verso montaliano che "la realtà non è mai quella che si vede"- di elaborare e trasformare in opera "nuova" l'esistente.

Mi viene in mente la traduzione dei lirici greci per mani di Quasimodo, riconosciuta e apprezzata dalla critica letteraria sostanzialmente come poesia autonoma, di valore e di spessore.

Così nel Maestro di Noto, la città del barocco e della malìa, che dandogli i natali e l'ospitalità costante, lo ha reso felicemente prigioniero di sé e dell'arte intrinseca che sprigiona da questo "giardino di pietre", imponendogli di portare alla luce quella sua vena artistica che per sette lustri aveva tenuto occultata dentro come un vulcano dormiente.

Ieri, dicevo.

Sulla tavolozza della sua fucina – le pareti adorne dei suoi lavori dal pavimento al tetto, colori, pennelli, cianfrusaglie varie, tutto collocato in modo da realizzare un'anarchia equilibrata, sì un ossimoro, com'è di fatto la nostra Isola a tre punte - mi pone sotto gli occhi l'ultimo, il più recente dei suoi lavori, appena appena accarezzato dagli ultimi ritocchi di pennello.

Più volte l'ho scritto e reiteratamente lo ripeto ad ogni piè sospinto.

Non sono un critico d'arte, non potrei esserlo, mi mancano le più elementari cognizioni tecniche. Sono tuttavia un istintivo. Vengo colpito, talora catturato, da ciò che lo sguardo riesce a stimolare il mio animo.

E quando l'oggetto, l'opera d'arte s'intende, perché è tale tutto ciò che rappresenta il bello, mi travolge dietro l'apparente calma esteriore, un travaglio interiore dagli effetti volta a volta mutevoli mi coglie.

Zuppardo, stavo per scrivere, stavolta ha superato se stesso. Ma è una boutade, lo so. La prossima volta accadrà di nuovo così.

Al centro del telo campeggia la statua di Venere, quella scultura preziosa, che realizzata alla perfezione sembra uscire fuori dal quadro per entrarti dentro attraverso gli occhi. A sinistra una

colonna dal capitello dorico, alta più della Venere, robusta, senza una scalfittura, mi ha dato l'impressione visiva della forza, del potere.

A destra, viceversa, i frammenti di un capitello ionico sgretolati e sparsi in quel luogo, mi hanno indotto a ricordare la fragilità della vita, delle cose, nessuna delle quali ci appartiene interamente e per sempre, il degrado dell'essere umano, regola inflessibile della natura, e della bellezza di ogni Venere di turno di umane fattezze col decorrere del tempo. Ecco perché bisogna fermarsi e godere della bellezza statica che, immortalata dalle mani dell'artista, sfugge al tempo e sopravvive immutata.

In quest'ultimo dipinto mi sovviene alla memoria De Chirico la cui casa-museo a Roma visitammo insieme io e lui, traumatizzandoci.

Lo dico e Mario che replica: "De Chirico ha lasciato un'impronta della Grecia e della grecità indelebile e insuperabile e chiunque si cimenta con lavori che evocano quel periodo si imbatte necessariamente in lui".

La Venere, la colonna, i frammenti...hanno colori variegati, sgargianti, precisi, impressionanti. Ma, nel fondo il telo ha un colore solo: il profondo nero (dell'eterno).

Ho pensato a Leopardi...a Bufalino...

I miei occhi vedevano l'alternarsi del giorno e della notte. E la vita e la morte.





SiracusaOggi.it



 NEWS

 WEB

 RADIO